

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler
Stefan Engele
Martina Malferttheiner
Stefano Seppi
Andrea Tinti
Stephanie Vigl
Rechtsanwalt - avvocato
Chiara Pezzi

Stefan Sandrini

Oskar Malferttheiner

Massimo Moser

Michael Schieder

Roberto Cainelli

Mitarbeiter – Collaboratori

Karoline de Monte
Thomas Sandrini

Iwan Gasser

Circolare

numero:	35i
del:	2021-03-30
autore:	Peter Winkler Stefano Seppi

A tutti i Clienti

Il "Decreto Sostegni": aiuti statali (contributo a fondo perduto)

Venerdì scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto contenente le misure di sostegno alle imprese, lavoratori autonomi e titolari di reddito agrario, annunciato già da diverso tempo. Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22.03.2021 ed è entrato in vigore il 23.03.2021¹.

Il nostro Studio effettuerà per tutti i Clienti la verifica dei requisiti di legge per poter accedere al **contributo a fondo perduto statale**², ed in caso positivo provvederà alla predisposizione ed invio dell'istanza all'Agenzia delle Entrate.

La richiesta del contributo va presentata in via telematica nell'arco temporale di 60 giorni decorrenti dal 30 marzo fino al 28 maggio 2021. L'erogazione non avverrà nella forma del c.d. "click day", con risorse limitate "fino ad esaurimento dei fondi disponibili", ma spetterà a tutti coloro che ne faranno richiesta per l'intero importo, così come stabilito dalla normativa.

1 Requisiti

Hanno diritto al contributo a fondo perduto, in linea di massima,

- le imprese;
- i professionisti (anche iscritti ad un ordine professionale);
- titolari di reddito agrario;
- gli enti non commerciali (in riferimento alle attività commerciali dagli stessi svolte);

con:

- ricavi o compensi nel 2019 non superiori a dieci milioni di euro,

che abbiano subito:

- **una riduzione del fatturato nel 2020 di almeno il 30 per cento rispetto al 2019** (in particolare l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 deve essere inferiore almeno del 30 rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019). Si tratta della definizione del fatturato ai fini IVA e pertanto va fatto riferimento al momento di effettuazione dell'operazione (cessione di beni/prestazione di servizi, ai sensi dell'art. 6 della Legge IVA). Per cercare di semplificare il concetto: non si tratta solamente del volume d'affari che emerge dalla

1 DL nr. 41 del 22 marzo 2021; Pubblicato sulla G.U. del 22 marzo 2021. C.d. "Decreto Sostegni"

2 Art. 1 del DL 41/2021 – c.d. "Decreto Sostegni"

dichiarazione annuale IVA, ma dell'ammontare complessivo delle fatture emesse nell'anno; si dovrà quindi aggiungere al volume d'affari annuo (rigo VE50 della dichiarazione annuale IVA) la cessione dei beni ammortizzabili.

I beneficiari sono:

- i soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti in Italia.

2 Ammontare del contributo a fondo perduto spettante

Qui di seguito elenchiamo i passi da seguire per determinare l'ammontare del contributo a fondo perduto spettante:

1. determinazione del fatturato medio mensile del 2019 e 2020;
2. calcolo della differenza tra il fatturato medio mensile del 2019 e quello del 2020; questa differenza dovrà essere utilizzata quale base di calcolo del contributo spettante;
3. definizione della percentuale da applicare alla base di calcolo di cui al punto precedente, da determinare sulla base dei ricavi o compensi dichiarati nel periodo d'imposta 2019 – la percentuale decresce all'aumentare dei ricavi/compensi dichiarati sulla base degli scaglioni di ricavi/compensi definiti dalla normativa (vedi sotto);
4. applicazione della percentuale di riferimento alla base di calcolo (differenza tra la media 2019 e 2020).

La percentuale da applicare alla base di calcolo decresce all'aumentare dei ricavi/compensi dichiarati nel 2019, sulla base degli scaglioni di ricavi/compensi definiti dalla normativa come segue:

- 60% per i contribuenti con ricavi/compensi fino a 100.000 euro;
- 50% per i contribuenti con ricavi/compensi superiori a 100.000 e fino a un massimo di 400.000 euro;
- 40% per i contribuenti con ricavi/compensi superiori a 400.000 euro e fino a un massimo di 1 milione di euro;
- 30% per i contribuenti con ricavi/compensi superiori a un milione e fino a un massimo di cinque milioni di euro;
- 20% per i contribuenti con ricavi/compensi superiori a cinque milioni e fino a un massimo di dieci milioni di euro.

Esempio: Impresa con ricavi (e fatturato) 2019 pari a € 1.100.000. Fatturato del 2020 pari ad € 600.000 (riduzione complessiva annua pari ad € 500.000).

Riduzione del fatturato	da 1.100.000	a 600.000	- 45,45%	Riduzione maggiore del 30%
Fatturato medio mensile	$1.100.000 / 12 = 91.667$	$600.000 / 12 = 50.000$	$91.667 - 50.000$	$= 41.667$
Calcolo del contributo	$41.667 *$	30%	=	Euro 12.500

Per una riduzione del fatturato annuo pari ad € 500.000, spetterà, pertanto, nel caso prospettato un contributo a fondo perduto pari ad € 12.500.

È previsto un importo minimo:

- di 1.000 euro per le imprese individuali;
- 2.000 euro per le società.

In ogni caso, l'importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

Il contributo a fondo perduto è esente da imposte, quindi non rileva:

- né ai fini delle imposte sul reddito IRPEF e IRES,
- né ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive IRAP.

3 Opzione per l'accredito o per l'utilizzo in compensazione nel mod. F24

Il contributo a fondo perduto può essere fruito attraverso le seguenti due modalità:

- direttamente tramite **accredito diretto** sul conto corrente bancario o postale da parte dell'Agenzia delle Entrate;

oppure

- può essere utilizzato sotto forma di credito d'imposta **in compensazione** con altre imposte, tasse e contributi nel modello di pagamento F24. Tale ultima modalità di utilizzo necessita di un'opzione irrevocabile, che deve riguardare l'intero importo della sovvenzione. La presentazione del mod. F24 con la compensazione può avvenire esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).

Dopo l'invio dell'istanza, il sistema emette una prima ricevuta con la conferma di ricezione e la conseguente lavorazione della pratica. L'Agenzia delle Entrate verifica i dati trasmessi con le informazioni in suo possesso. In caso di esito positivo dei controlli, viene poi inviata una comunicazione con la conferma di accettazione della domanda e del pagamento dell'importo spettante. Nel caso in cui si fosse optato per l'utilizzo del contributo in compensazione nel mod. F24, questo potrà avvenire solamente a decorrere dalla data ricevimento di quest'ultima comunicazione.

4 Ulteriori aiuti per i comuni montani appartenenti a comprensori sciistici

In aggiunta agli altri aiuti già previsti dal decreto "Sostegni", è stato istituito un fondo di 700 milioni di euro a beneficio dei soggetti esercenti attività d'impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici³. La ripartizione del fondo tra le Regioni interessate e le Province autonome di Trento e Bolzano avverrà sulla base di un decreto ministeriale d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Saranno poi le regioni e le province autonome ad occuparsi della ripartizione delle risorse ricevute in seguito agli accordi, applicando i seguenti due parametri: una quota non inferiore al 70 per cento con riferimento ai titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune a vocazione montana appartenente a comprensori sciistici venduti nel 2019 e, per il resto, in misura proporzionale al volume complessivo delle vendite di beni o servizi al pubblico nelle stazioni sciistiche, compresi i maestri di sci.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

